DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO DELLE FORZE ARMATE

Art. 1

Definizione

Ai fini della presente legge, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato "APR", si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.

Versione in vigore dal 21 luglio 2004, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate
Estremi	Legge 14 luglio 2004, n. 178
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-aeromobili-a-pilotaggio-remoto-delle-forze/art-1-definizione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it